

REPORT ATTIVITA' AL 15 GIUGNO 2006**GESTIONE FUORI BILANCIO DENOMINATA "PARTICOLARI E STRAORDINARIE ESIGENZE, ANCHE DI ORDINE PUBBLICO, DELLA CITTÀ DI CATANIA"**

In data 17 maggio 2006 si è insediato a Catania il Comitato di Liquidazione riunito in Collegio composto da:

Presidente: Prof. Umberto Scapagnini - Sindaco di Catania

Componente: Dott.ssa Patrizia Peani - Fintecna

Componente: Dott. Alessandro La Penna - Fintecna

Il comitato ha stabilito le norme di funzionamento allineate a quelle contenute nella lettera inviata dall'ICIED in data 7 aprile 2006.

È stato riconfermato il gruppo di lavoro, a tutto il 31 dicembre 2007, addetto alle operazioni gestionali: Ing. Salvatore Ferracane, Rag. Benedetto Quintilio Castellano, Avv. Sabrina Licciardo, Ing. Mario Benedetto Lo Faro, Rag. Antonino Albero.

Le funzioni di coadiutore del gruppo di lavoro sono state affidate al Prof. Michele Sineri.

Sono stati stimati i costi da sostenere sino alla conclusione delle operazioni liquidatorie ed è stato esaminato lo stato passivo che evidenzia debiti per complessivi €/000 12.000 per cui è stato definito nel 32,8% il limite massimo di pagamento della massa passiva.

È stato deliberato di riavviare i contatti con la Vianini Lavori S.p.A. e la Regione Siciliana, che rappresentano l'87% del passivo, al fine di valutare la possibilità di giungere ad una definizione transattiva della vicenda ed in caso positivo procedere ad una rapida chiusura della liquidazione.

Si è preso atto della consistenza di cassa che al 30 aprile 2006 è pari a €/000 4.600.

REPORT ATTIVITA' AL 15 GIUGNO 2006**CONSIGLIO DI BORSA IN LIQUIDAZIONE**

A seguito del decreto dirigenziale della Ragioneria Generale dello Stato del 31 marzo 2006, il Comitato di liquidazione dell'Ente – così come costituito in collegio da detto decreto – si è riunito nella seduta dell'11 maggio scorso, previa convocazione disposta dal Presidente Prof. Ugo La Cava.

Nel corso della riunione il Comitato ha convenuto di operare secondo i poteri e le norme di funzionamento indicate nella specifica nota allegata alla lettera con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso al Consiglio di Borsa il richiamato decreto di istituzione del Comitato di Liquidazione.

Il Comitato si è successivamente soffermato su alcuni aspetti di carattere generale inerenti l'attività dell'Ente ed ha esaminato la situazione patrimoniale ed economica dell'esercizio 2005.

In una successiva riunione saranno approfondite in modo più specifico le tematiche di maggiore rilevanza, anche nell'ottica di definire un possibile percorso finalizzato a completare le attività liquidatorie.

E' in corso la stima dei costi a finire.

Si è preso atto della consistenza di cassa che al 31 maggio 2006 risulta pari a 30 milioni di Euro.

REPORT ATTIVITA' AL 15 GIUGNO 2006**CONSORZIO DEL CANALE MILANO – CREMONA – PO**

A seguito del decreto dirigenziale della ragioneria Generale dello Stato del 31 marzo 2006, il Comitato di liquidazione dell'Ente – così come costituito in collegio da detto decreto – si è riunito nella seduta del 3 maggio scorso, previa convocazione disposta dal Presidente Prof. Ugo La Cava.

Nel corso della riunione il Comitato ha convenuto di operare secondo i poteri e le norme di funzionamento indicate nella specifica nota allegata alla lettera con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso il richiamato decreto di istituzione del Comitato di Liquidazione.

Il Presidente Prof. Ugo La Cava ha illustrato in termini generali le pattuizioni intervenute con il Comune di Milano per la cessione del compendio immobiliare situato nel predetto comune, con particolare riferimento alla prima compravendita del marzo 2006, da lui definita in qualità di Commissario liquidatore unico. Si è accertato che il Comune di Milano, che detiene una partecipazione del 32% del Consorzio, ad oggi non ha ancora proceduto al pagamento della somma residua di 9,3 milioni di euro, trattenendola unilateralmente in conto riparto. Pertanto anche l'azionista Stato e la Provincia di Milano dovranno diventare titolari delle somme a loro spettanti secondo le rispettive percentuali di partecipazione al consorzio, pari al 60% per lo Stato ed all'8% per la Provincia di Milano.

Saranno successivamente approfondite le tematiche immobiliari e legali relative alla completa attuazione delle intese sottoscritte con il Comune di Milano e al percorso per il collocamento sul mercato dei cespiti immobiliari situati fuori dal Comune di Milano, nonché di alcune porzioni immobiliari situate nel predetto comune per le quali non è previsto l'acquisto da parte del Comune e che risultano occupate da terzi.

Sono state avviate le operazioni di stima dei costi a finire.

Su è preso atto della consistenza di cassa che al 31 maggio 2006 risulta pari a 30 milioni di euro.

REPORT ATTIVITA' AL 15 GIUGNO 2006**L.A.T.I. S.P.A. IN LIQ. – INFORMATIVA PERIODICA**

Si ricorda, preventivamente, che con l'Assemblea del 28 aprile 2006 è stato nominato il nuovo Comitato di Liquidazione che ha portato a tre il numero dei liquidatori.

Con riguardo all'attività svolta nel periodo si rappresenta che sono stati avviati ulteriori approfondimenti relativamente ai due contenziosi (uniche "evidenze" della liquidazione) ancora in essere:

- ✓ contenzioso con governo brasiliano inerente l'esproprio dei beni della società;
- ✓ contenzioso con la RAI per la vendita dei diritti cinematografici alla Soc. Ripley's.

Relativamente al contenzioso con il governo brasiliano si è proceduto ad analizzare, anche con il supporto di legali che conoscono la "realtà brasiliana", la documentazione pervenuta dall'avvocato che ha gestito in loco gli interessi della società al fine di verificare la convenienza di proseguire il contenzioso in essere.

Relativamente al contenzioso con la RAI si è deliberato di verificare con la stessa la possibilità di procedere ad un accordo transattivo che consenta di chiudere la liquidazione in tempi brevissimi.

E' in corso la stima dei costi a finire.

Si è preso atto della consistenza di cassa che al 31 maggio 2006 risulta pari a 1.900.000 euro.

I liquidatori sono stati invitati, nella loro autonoma valutazione, ad esaminare la possibilità di procedere ad un ulteriore riparto, una volta completata la stima dei costi a finire di cui sopra.

REPORT ATTIVITA' AL 15 GIUGNO 2006**FINAM. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

Si ricorda, preventivamente, che con l'Assemblea dei soci del 27 aprile 2006 è stato istituito un Comitato di tre Liquidatori, nelle persone dei Dr. Giorgio Cigliana (Presidente), Avv. Pierpaolo Dominedò e Dr. Nicola Silvestrini.

Successivamente, con lettere dell'8 maggio 2006 indirizzate alla Fintecna ed alla R.G.S., il Dr. Cigliana ha comunicato di non accettare la nomina. I Liquidatori Avv. Dominedò e Dr. Silvestrini hanno provveduto ad inserire la propria nomina nel registro delle imprese; l'iscrizione è stata recepita con atto del 17 maggio 2006.

Il 22 maggio 2006 si è tenuta la prima riunione del Comitato di Liquidazione, nell'ambito del quale i Liquidatori hanno preso atto della mancata accettazione della nomina da parte del Presidente.

Con riguardo all'attività svolta nel periodo, si rappresenta che i Liquidatori:

- ✓ hanno provveduto a comunicare la propria nomina alle banche;
- ✓ hanno avviato l'analisi delle situazioni sociali assumendo le decisioni più urgenti al riguardo;
- ✓ hanno approfondito le problematiche organizzative volte ad assicurare l'ordinato svolgimento delle attività liquidatorie.

Si è provveduto, inoltre, ad elaborare una situazione contabile al 31 maggio 2006 ed un programma operativo – che consente di “chiudere” gran parte delle posizioni ancora in essere – sulla base del quale è stata elaborata una situazione patrimoniale a fine anno e, quindi, comprensiva della stima aggiornata dei costi a finire (pari a € 1.000.000).

In relazione a tale proiezione, a fine 2006, residuerebbero le seguenti posizioni:

- ✓ crediti verso Erario (circa € 1.150.000);
- ✓ crediti diversi (circa € 440.000) legati all'esito del relativo contenzioso;
- ✓ depositi bancari (oltre 6 milioni di euro);
- ✓ crediti verso società sottoposte a procedura concorsuale, con possibilità di realizzo di importo contenuto;
- ✓ contenzioso legale, peraltro non esteso.

Per quanto concerne l'unica fideiussione ancora in essere, si è deciso di ricercare con la banca garantita una definizione al fine di ottenere la restituzione della stessa.

Si è preso atto della consistenza di cassa che al 31 maggio 2006 risultati pari a 6.100.000 € interamente depositati presso due conti correnti (BNL e Banca Toscana).

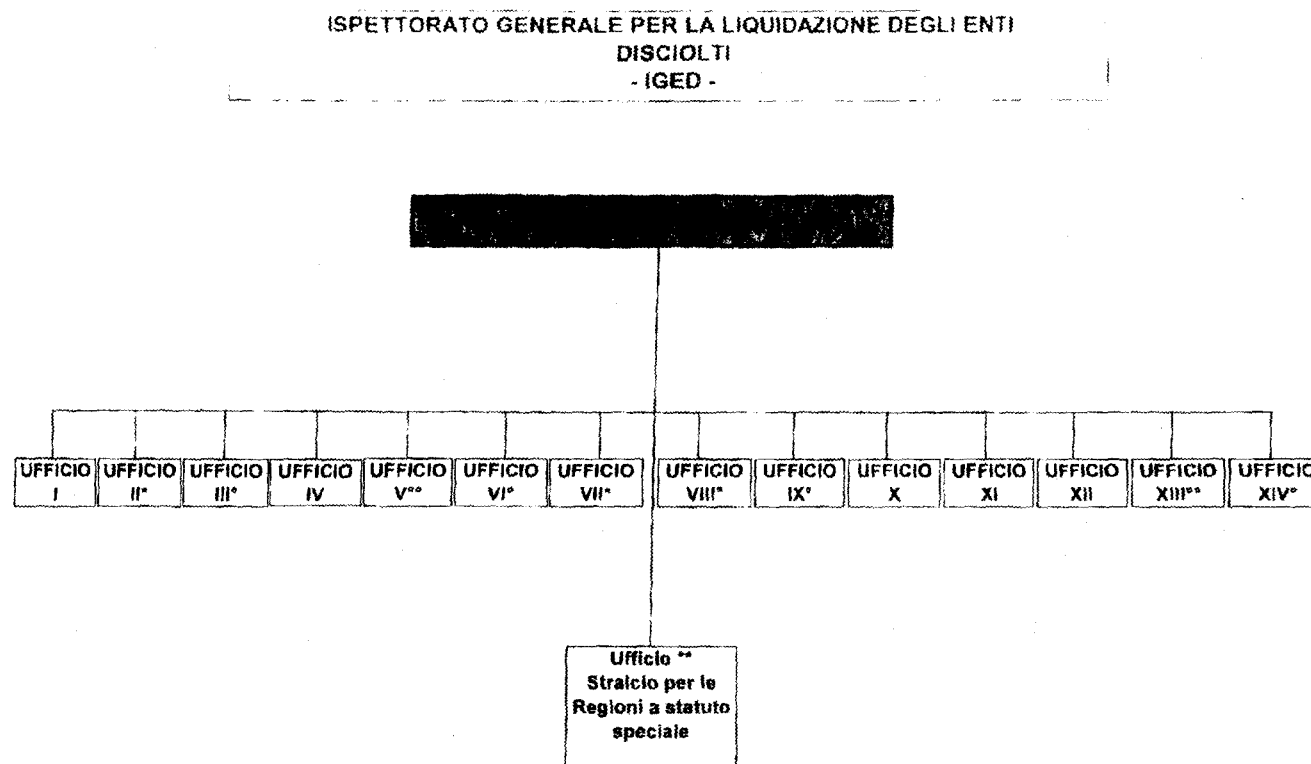
La precedente gestione liquidatoria ha già proceduto, in più date, ad un acconto di riparto allo Stato quale azionista unico per complessivi € 11.111.953, secondo la seguente tabella:

attribuzione crediti Finam e versamento in conto distribuzione attivo (2002)	10.111.953 €
- versamento in conto distribuzione attivo (2004)	1.000.000 €
TOTALE	11.111.953 €

I liquidatori sono stati invitati ad esaminare, nella loro autonoma valutazione, la possibilità di procedere ad un ulteriore riparto alla luce del recente aggiornamento sopraindicato della stima dei costi a finire, pari ad 1 milione di euro, in rapporto alla esata disponibilità finanziaria di 6,1 milioni di euro.

Allegato n. 2

Organigramma IGED



* Soppresso con D.M.E.F. 20 settembre 2005

* Retto da un Dirigente "ad interim"

** Soppresso dall'art. 1, co. 228 della legge 30/12/2005, n. 311

** Soppresso con D.M.E.F. 5 aprile 2006, n. 0046907

Allegato n. 3

Legge 1404/1956

L. 4 dicembre 1956, n. 1404**Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1956, n. 325.

1. Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalità stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari.

I provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti di cui al comma precedente, e le relative norme di attuazione sono promossi dal Ministro per il tesoro ed emanati con decreto Presidenziale.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro a mezzo di speciale Ufficio liquidazione.

2. Il Ministro per il tesoro può, con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avocare a sé ed affidare all'Ufficio di cui all'articolo precedente le operazioni di liquidazione degli enti indicati nel precedente articolo che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione.

I liquidatori degli enti di cui al comma precedente cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che avoca al Ministero del tesoro la prosecuzione delle liquidazioni. Entro tale data, devono consegnare all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero stesso, le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro intera gestione.

In base al presentato rendiconto della gestione ed alle risultanze di questa il Ministro, con provvedimento discrezionale, determina il compenso dovuto al liquidatore o ai liquidatori cessati.

3. Per gli enti posti in liquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 1, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio od all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Il Ministro per il tesoro esercita, ove ne riscontri gli estremi, l'azione di resa di conto e quella di responsabilità verso gli amministratori e i liquidatori per fatti inerenti alla gestione degli enti di cui la liquidazione sia affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1.

4. Quando il Ministro per il tesoro non ritenga - per motivi eccezionali - di assumere direttamente la liquidazione degli enti di cui all'art. 1, promuove dal Ministero competente la nomina di un commissario liquidatore.

5. Il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione degli enti previsti dall'art. 1 per i quali non abbia avvocato la procedura di liquidazione ai sensi di legge.

Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a presentare al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.

Nei casi in cui non sia possibile chiudere la gestione di liquidazione nei termini stabiliti, il Ministro per il tesoro, con successivo provvedimento, dispone l'assunzione della liquidazione o la prosecuzione della medesima nelle forme e con le modalità alle quali era anteriormente soggetta. Si applica anche alle liquidazioni di cui all'art. 4 e al presente articolo la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2.

6. Nelle società controllate dallo Stato, il Ministro per il tesoro può con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a sé e, alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facoltà che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonché per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle società, la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilità contro amministratori e liquidatori.

7. La vigilanza sulle liquidazioni previste dalla presente legge spetta in ogni caso al Ministro per il tesoro.

I Collegi dei sindaci e dei revisori nominati presso gli enti la cui liquidazione è disposta ed assunta dal Ministro per il tesoro, ai sensi della presente legge, cessano dal loro incarico all'inizio della liquidazione.

Nei casi previsti dal precedente art. 2, i Collegi dei sindaci e dei revisori, ovvero gli organi di controllo similari, cessano dal loro incarico con la cessazione delle funzioni del liquidatore.

8. Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali è affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1 debbono presentare al Ministro per il tesoro la propria domanda di riconoscimento di crediti, e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2.

Le domande presentate nei termini prescritti alle precedenti gestioni di liquidazione, conservano tutti i loro effetti.

9. Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge, forma, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio, l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate dà comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I creditori ed i terzi interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorità giudiziaria.

Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le L. 200.000. I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria.

10. Il Ministro del tesoro - Ufficio liquidazione - può, nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, eccezionalmente anche in deroga alle norme sull'alienazione dei beni dello Stato e sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello

Stato. Per la riscossione dei crediti può far ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

10-bis. Gli immobili che per accertate ed obiettive difficoltà non risultino alienabili potranno essere devoluti, mediante decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, al demanio dello Stato.

11. La rappresentanza anche in giudizio degli enti la cui liquidazione sia assunta dall'Ufficio previsto dall'art. 1 spetta al Ministro per il tesoro che può delegarla, anche con provvedimento generale, all'Ufficio liquidazioni.

Per le vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge il Ministro per il tesoro può avvalersi anche del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato.

12. Il rapporto di impiego tra gli enti o società posti in liquidazione in base all'art. 1 ed il personale risultante in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di messa in liquidazione cessa con la fine del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Per gli enti di cui il Ministero del tesoro abbia assunto la prosecuzione della gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 2, detto rapporto cessa allo scadere del mese successivo a quello del relativo provvedimento.

Il personale suddetto è licenziato e ad esso è corrisposto il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinano le attività degli enti di provenienza.

Per le esigenze delle gestioni di liquidazione, può essere trattenuto in servizio il personale strettamente indispensabile, per la durata non superiore ad un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato. A detto personale si applicano all'atto del licenziamento, le disposizioni del comma precedente.

Al personale licenziato in applicazione dei commi terzo e quarto è corrisposta, in aggiunta al trattamento di liquidazione spettantegli, una indennità straordinaria di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita.

Entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della presente legge potrà essere ammesso ai concorsi banditi dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti locali e dagli Enti di diritto pubblico e parastatali, anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purché sia in possesso degli

altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia superato il 45° anno di età.

13. Per le liquidazioni assunte o proseguite dal Ministro per il tesoro, il Ministro al termine delle relative operazioni, dichiara con proprio decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'ente e ne approva il bilancio.

Il decreto, insieme con il bilancio e la relazione illustrativa è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto ed il bilancio sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione, hanno facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione del decreto di cui sopra il soddisfacimento del loro diritto sull'eventuale avanzo della gestione stessa.

Alla scadenza del termine tutti i crediti così fatti valere, in relazione alle norme di cui al comma precedente, se riconosciuti, sono soddisfatti in proporzione dell'avanzo risultante dalla liquidazione.

13-bis. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, purché all'originario creditore sia versato il valore corrispondente.

Il Ministro per il tesoro può, altresì, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purché l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.

I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

L'ente debitore è liberato dall'obbligazione, anche senza adesione del creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle società per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente art. 6, purché lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale.

14. Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali, allo Stato.

Allegato n. 4

Legge 112/2002, art. 9, commi 1, 1 bis, 1 ter.

Legge 15 giugno 2002, n. 112

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002

Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 9.

Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-bis. *Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:*

a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. La società esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti